

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
tel. 015767035 - fax. 015767283
SERVIZIO VIABILITA'

ORDINANZA N. 1549 del 05/10/2020.

IL SINDACO

ATTESO che eventi meteorici aversi e la mancata manutenzione delle aree boscate, continua determinare la caduta di alberi e vegetali in genere allignanti lungo le strade comunali cagionando problemi per la circolazione stradale e **grave pericolo per la pubblica incolumità;**

CONSIDERATO che la predetta situazione si era già verificata negli anni passati e che, quindi, si rende opportuno adottare tutti gli atti necessari affinché detta condizione non abbia più a ripetersi;

VISTO l'articolo 32 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Pray, in cui si richiama che: "La presenza di alberi siepi e vegetazione in genere lungo strade Comunali e Provinciali compresi i sentieri di collegamento tra le frazioni qualora generino situazioni di pericolo e cagionino danno per la pubblica incolumità o alle infrastrutture pubbliche e private, rientrano nella responsabilità diretta civile e penale dei proprietari dei fondi su cui risulta cresciuto e sviluppato il vegetale" omissis..

VISTO l'articolo 33 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Pray

VISTA la circolare prefettizia n. 305.12 del 22/03/2004, la quale, mediante dettami tecnici impartiti dalla Regione Piemonte e dal Corpo Forestale dello Stato, determina gli atti che l'Amministrazione Comunale deve adottare al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

ATTESO che la predetta circolare prefettizia invita le Amministrazioni Comunali ad adottare tutti gli atti necessari per intervenire in periodi ordinari e non in fase di emergenza,

VISTO l'articolo 38 della Legge 142/1990;

VISTO l'articolo 15 del T.U. 08/12/1933 n. 1740;

VISTI gli articoli 29 comma 4 e 31 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1993 -Codice della Strada-;

VISTO l'art. 50 del Dlgs 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti);

ORDINA

1) ai Proprietari delle aree adiacenti le strade comunali e provinciali sulle quali sono allignanti alberature di *Robinia pseudoacacia, cespugli di varia natura, sterpaglie in genere* :

- a) entro 30 giorni dalla data della presente, di provvedere al taglio ed alla rimozione delle predette alberature e relative ramaglie se allignanti nella fascia di metri 3 dal ciglio stradale e quindi pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
- b) entro 60 giorni dalla data della presente, di provvedere al taglio ed alla rimozione delle predette alberature e relative ramaglie, anche se allignanti oltre la fascia di metri 3 dal ciglio stradale, per una fascia di rispetto dal ciglio stradale minima di metri 10 e comunque, corrispondente all'altezza reale raggiunta dalle piante o dai polloni;

2) ai Proprietari delle aree adiacenti le strade comunali e provinciali sulle quali sono allignanti alberature di *alto fusto*:

entro 30 giorni dalla data della presente, di provvedere al taglio ed alla rimozione delle predette alberature e relative ramaglie poste entro la fascia di metri 3 dal ciglio stradale, purché in condizioni statiche precarie ovvero: troppo inclinate, morte, secche, stroncate, piegate, in cattivo stato vegetativo pertanto pregiudizievoli per la pubblica incolumità; Inoltre devono essere eliminate tutte le piante a monte e a valle della rete viaria, anche oltre la fascia di metri 3 che per lunghezza, stato di precarietà e stato conservativo, nella proiezione di una possibile caduta potrebbero interessare la rete stradale Comunale o Provinciale.

Qualora gli interessati non dovessero provvedere, l'Amministrazione Comunale procederà secondo i disposti della circolare prefettizia citata in premessa, nonché disporrà:

a) l'irrogazione delle sanzioni, così come previste dal vigente Codice della Strada, da un minimo di € 155,00 ad un massimo di € 624,00;

b) l'abbattimento delle alberature, secondo i disposti della presente ordinanza, mediante ditta specializzata con successivo addebito a carico dei proprietari delle spese sostenute.

Si ricorda, infine che:

- a) il taglio degli alberi di alto fusto è regolato dalle Leggi Regionali e Regolamenti Regionali in materia;
- b) il periodo per il taglio inizia il 16 ottobre e termina il 31 marzo;
- c) i proprietari devono mantenere i terreni ed i fondi laterali delle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti che possono interessare il corpo stradale.



IL SINDACO
PASSHELLO GIANNI MATTEO